



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 7994/14

Deliberazione n. 38

## **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2014

VERBALE N. 50

Seduta Pubblica del 23 luglio 2014

Presidenza: CORATTI - MARINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì ventitre del mese di luglio, alle ore 11,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,45 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, D'Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e gli Assessori Cattoi Alessandra, Leonori Marta, Pancalli Luca e Scozzese Silvia.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente Mirko CORATTI assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 51ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

51ª Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 26)

### **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.**

Premesso che con la L. 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma da 639 a 704, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), a decorrere dall'anno 2014;

Che l'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Che la IUC si compone:

- a) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Che l'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale il Comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Che l'art. 1, comma 640, stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come indicato dal comma 677;

Che l'art. 1, comma 669, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Che l'art. 1, comma 675, prevede che la base imponibile per la TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Che l'art. 1, comma 676, stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Che l'art. 1, comma 677, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione, prevede che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei precedenti periodi per un ammontare complessivamente superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Che l'art. 1, comma 678, stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;

Che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà attribuita ai Comuni di assimilare all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta, l'equiparazione all'abitazione principale opera limitatamente ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato il soggetto passivo deve allegare alla dichiarazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, copia del contratto di comodato registrato e l'attestazione ISEE;

Che le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi individuati con la deliberazione di approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) da parte dell'Assemblea Capitolina;

Considerato che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'Assemblea, Capitolina con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 13, commi 13bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Che l'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Che il soggetto passivo effettua il versamento della TASI complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Che per l'anno 2014 il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate per il 2014 dall'Assemblea Capitolina. Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Che per gli anni successivi il versamento della prima rata è pari al 50 per cento della TASI dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale di cui all'articolo 13, commi 13bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;

Tenuto conto che l'attuale complesso quadro normativo di riferimento ha introdotto una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;

Che, in particolare, le disposizioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del "Patto di stabilità interno" miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;

Che l'articolo 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di riequilibrio per ciascun Comune, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU;

Che inoltre la Legge di Stabilità per il 2013, L. n. 228 del 24 dicembre 2012, ha disposto la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio istituendo il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei Comuni, da ripartire con modalità fissate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introducendo ulteriori elementi di incertezza sulla distribuzione delle risorse disponibili;

Che l'articolo 1, comma 731, della L. n. 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione, prevede che, per l'anno 2014, è attribuito ai Comuni un contributo di 625 milioni di Euro da ripartire con modalità fissate con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza, di concerto con il Ministero dell'Interno, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI;

Che le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi individuati con la deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei primi due periodi dell'art. 1, comma 677, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, per un ammontare complessivamente superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Considerato inoltre che, il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Che occorre rispettare le incompressibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Che il gettito TASI, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2010, n. 23;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

Viste le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 36/2010 e n. 50/2012;

Considerato che, in data 12 aprile 2014, il Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli";

Preso atto che, in data 12 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato – ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 24 aprile 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Che, in data 22 maggio 2014, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

Il Presidente dell'OREF

F.to: S. Conti;

Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che la I Commissione, nella seduta dell'11 giugno 2014, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI:

1. Aliquota pari al 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio di Roma Capitale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'aliquota del 2,5 per mille si applica alle seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Interministeriale 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta, l'equiparazione all'abitazione principale opera limitatamente ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato il soggetto passivo deve allegare alla dichiarazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, copia del contratto di comodato registrato e l'attestazione ISEE.

1.1. Alle unità immobiliari indicate al punto 1, si applicano le seguenti detrazioni dall'imposta dovuta rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale:

- si applica una detrazione di 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sino a 450,00 Euro;
- si applica una detrazione di 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
- si applica una detrazione di 30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, tra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

2. Aliquota pari all'1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

3. Aliquota pari all'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

4. Aliquota pari allo 0,8 per mille per tutti gli altri immobili;

- di stabilire, il valore del 20% quale quota del tributo TASI dovuto dall'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanza, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 13, commi 13bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Le aliquote e le detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e 8 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Bordoni, Caprari, Coratti, Corsetti, D'Ausilio, De Luca, De Vito, Di Biase, Ferrari, Frongia, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Nanni, Onorato, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, Raggi, Stampete, Stefano, Tempesta, Tiburzi e Tredicine.

La presente deliberazione assume il n. 38.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
M. CORATTI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE  
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
L. MAGGIO



La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del **23 luglio 2014**.

Dal Campidoglio, li ..... **28 LUG.** 2014 .....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIATO - DIREZIONE GENERALE  
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina  
Il Dirigente  
Dott. Gianluigi Vignano

